

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

(a mezzo PEC: presidente@pec.governo.it)

Al Signor Ministro della Giustizia

(a mezzo PEC: gabinetto.ministro@giustiziacert.it)

Al Signor Ministro dell'Economia e delle Finanze

(a mezzo PEC: mef@pec.mef.gov.it)

Oggetto: richiesta di abrogazione dell'art. 48-bis, comma 1-ter, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art. 1, comma 725, legge n. 199/2025 – disparità di trattamento dei professionisti rispetto agli altri debitori fiscali e ai dipendenti pubblici

I sottoscritti: **Avv. Vincenza Maticera** (Presidente Ordine Distrettuale Avvocati di Catanzaro), **Avv. Claudio De Luca** (Presidente Ordine Avvocati di Cosenza), **Avv. Nicoletta Bauleo** (Presidente Ordine Avvocati di Castrovillari), **Avv. Giuseppe Gallo** (Presidente Ordine Avvocati di Crotona), **Avv. Francesco De Luca** (Presidente Ordine Avvocati di Vibo Valentia), **Avv. Gianfranco Parenti** (Presidente Ordine Avvocati di Paola), **Avv. Giuseppe Pandolfo** (Presidente Ordine Avvocati di Lamezia), in qualità di rappresentanti dell'Avvocatura del Distretto di Catanzaro, nonché l'**Avv. Antonello Talerico** (Consigliere Nazionale Forense per il Distretto di Catanzaro), trasmettono la presente nota, predisposta ai fini della richiesta di abrogazione dell'art. 48-bis, comma 1-ter, d.P.R. n. 602/1973, come recentemente modificato, disposizione che presenta rilevanti profili di criticità sotto il profilo costituzionale e sistematico.

L'intervento normativo in esame introduce, come noto, un meccanismo di riscossione particolarmente incisivo nei confronti dei professionisti creditori della pubblica amministrazione, determinando una evidente disparità di trattamento rispetto alla generalità dei contribuenti morosi e, in modo ancor più marcato, rispetto ai dipendenti pubblici.

La presente iniziativa è pertanto volta a sollecitare l'abrogazione dell'art. 48-bis, comma 1-ter, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art. 1, comma 725, legge n. 199/2025, nella parte in cui prevede, a decorrere dal 15 giugno 2026, un regime speciale di verifica e di versamento diretto all'agente della riscossione dei compensi dovuti ai professionisti da parte della pubblica amministrazione, anche per importi inferiori alla soglia ordinaria di euro 5.000 e in presenza di cartelle esattoriali di qualunque ammontare.

La disposizione presenta gravi profili di irragionevolezza, disparità di trattamento e sproporzione, soprattutto se confrontata con la disciplina applicabile alla generalità dei debitori fiscali e, in particolare, ai dipendenti pubblici.

Disparità di trattamento rispetto alla generalità dei debitori fiscali

Il sistema ordinario dell'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 prevede che le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare pagamenti superiori a euro 5.000, verifichino se il beneficiario sia inadempiente rispetto a cartelle di pagamento per un ammontare almeno pari alla medesima soglia.

La nuova disciplina, invece, introduce per i professionisti un regime eccezionale e più gravoso: il controllo opera anche per pagamenti inferiori a euro 5.000 e può riguardare cartelle di qualunque ammontare.

Ne deriva una evidente disparità di trattamento: il professionista creditore della pubblica amministrazione viene sottoposto a un meccanismo esattivo più severo di quello previsto per qualsiasi altro creditore pubblico o privato. La posizione debitoria verso l'Erario, identica nella sua natura, produce effetti diversi e più penalizzanti solo perché il credito vantato verso la pubblica amministrazione deriva da attività professionale.

Tale distinzione non appare sorretta da alcuna ragione costituzionalmente apprezzabile. Il debito fiscale del professionista non è ontologicamente diverso da quello dell'imprenditore, del fornitore, del consulente non professionista, del lavoratore dipendente o di qualsiasi altro contribuente. La sola qualità soggettiva del creditore non può giustificare un regime di riscossione più invasivo.

Disparità di trattamento rispetto ai dipendenti pubblici

Il profilo più grave riguarda il raffronto con i dipendenti pubblici.

Per stipendi, salari e altre indennità derivanti da rapporto di lavoro, l'art. 48-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 602/1973 prevede una disciplina attenuata: la verifica opera per pagamenti superiori a euro 2.500, ma resta comunque ferma la soglia del debito almeno pari a euro 5.000.

Il professionista, invece, viene inciso anche per debiti di importo minimo.

La disparità è evidente: il dipendente pubblico moroso continua a beneficiare di una soglia minima di rilevanza del debito; il professionista no. Il dipendente pubblico conserva inoltre le garanzie proprie della retribuzione, inclusi i limiti alla pignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c. e dalla disciplina speciale sul pignoramento di stipendi e pensioni. Il professionista, invece, rischia l'integrale intercettazione del compenso dovuto dalla pubblica amministrazione, anche quando esso costituisca il corrispettivo necessario al proprio sostentamento e alla continuità dell'attività lavorativa.

Questa differenza non è ragionevole. Il compenso professionale, al pari della retribuzione del dipendente, remunera lavoro personale. Per gli avvocati, inoltre, tale compenso è spesso liquidato dopo anni dall'attività svolta, sicché rappresenta non un'entrata eventuale o speculativa, ma il pagamento tardivo di una prestazione già resa nell'interesse della giustizia.

Non è costituzionalmente sostenibile che il dipendente pubblico debitore dell'Erario sia protetto da soglie, limiti e garanzie, mentre l'avvocato o altro professionista sia assoggettato a una forma di riscossione sostanzialmente automatica e potenzialmente integrale.

Violazione dell'art. 3 Cost. per irragionevolezza e sproporzione

La norma viola l'art. 3 Cost. sotto un duplice profilo.

Da un lato, tratta in modo diverso situazioni sostanzialmente identiche: tutti i debitori fiscali sono morosi verso l'Erario, ma solo i professionisti creditori della pubblica amministrazione subiscono una disciplina speciale peggiorativa.

Dall'altro lato, tratta in modo uguale situazioni diverse: il professionista che vanta un credito di modesto importo per prestazioni lavorative già rese viene equiparato a un debitore strutturalmente inadempiente, senza alcuna valutazione della natura del debito, dell'entità della morosità, della proporzione tra debito e credito, dell'eventuale contestazione della cartella o della situazione economica concreta.

L'eliminazione della soglia minima rende la misura manifestamente sproporzionata. Una cartella di importo irrisorio può paralizzare o assorbire un compenso professionale maturato legittimamente. Il mezzo utilizzato eccede lo scopo della riscossione, perché sacrifica in modo indiscriminato il credito da lavoro autonomo.

Violazione degli artt. 24, 111 e 113 Cost.

La disciplina incide anche sul diritto di difesa e sulla tutela giurisdizionale effettiva.

Il meccanismo presuppone l'esistenza di cartelle esattoriali che, nella prassi, possono essere non conosciute, irregolarmente notificate, prescritte, sospese, rateizzate o contestate. Il pagamento diretto all'agente della riscossione rischia quindi di produrre effetti patrimoniali immediati prima che il professionista abbia potuto ottenere una verifica giurisdizionale effettiva.

La criticità è particolarmente grave perché la riscossione non avviene mediante l'ordinario pignoramento presso terzi, con le relative garanzie, ma attraverso un automatismo amministrativo collegato al pagamento della pubblica amministrazione.

In tal modo il professionista viene privato, in tutto o in parte, del proprio compenso senza un adeguato contraddittorio preventivo e senza un rimedio effettivamente tempestivo.

Incidenza sul diritto di difesa dei cittadini e sul patrocinio a spese dello Stato

La norma è ancora più problematica quando riguarda compensi liquidati agli avvocati per attività svolta in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

In questo settore il credito professionale non è un normale credito commerciale, ma remunera una funzione essenziale all'attuazione dell'art. 24 Cost. Il difensore del non abbiente partecipa alla concreta realizzazione del diritto di difesa.

Assoggettare tali compensi a una disciplina esattiva più gravosa rischia di disincentivare l'assunzione di incarichi di gratuito patrocinio, con pregiudizio per i cittadini economicamente deboli e per il buon funzionamento della giustizia.

La finalità fiscale, pur legittima, non può essere perseguita mediante strumenti che rendano meno sostenibile l'esercizio della difesa tecnica nei procedimenti a carico dello Stato.

Violazione dei principi di legalità, proporzionalità e buon andamento

La disciplina appare inoltre incompatibile con gli artt. 23 e 97 Cost.

Il sacrificio patrimoniale imposto al professionista deve essere previsto in termini chiari, tassativi e proporzionati. Una norma che consente l'intercettazione del compenso per cartelle di qualsiasi importo, senza soglia minima e senza adeguata disciplina procedimentale, non soddisfa tali requisiti.

Inoltre, l'eventuale estensione amministrativa del meccanismo a tutti i pagamenti professionali, indipendentemente dall'importo e dalla data di maturazione del credito, aggraverebbe ulteriormente il vizio, perché una circolare non può ampliare la portata di una misura limitativa dei diritti patrimoniali oltre quanto chiaramente previsto dalla legge.

Necessità di abrogazione

La norma non realizza un equilibrato contemperamento tra interesse fiscale e tutela del lavoro professionale. Essa introduce invece una disciplina selettiva, sproporzionata e discriminatoria, che colpisce una sola categoria di creditori della pubblica amministrazione.

L'ordinamento dispone già di strumenti adeguati per la riscossione coattiva: iscrizione a ruolo, intimazione, pignoramento presso terzi, compensazione nei casi previsti dalla legge, fermo, ipoteca e procedure esecutive ordinarie. Non vi è necessità di introdurre, solo per i professionisti, un canale privilegiato di riscossione che elude le garanzie comuni.

Per tutte le ragioni esposte, gli scriventi ritengono non più procrastinabile un intervento normativo volto all'abrogazione dell'art. 48-bis, comma 1-ter, d.P.R. n. 602/1973. In via subordinata, qualora non si

intendesse procedere in tal senso, si impone quantomeno una profonda revisione della disposizione, che ne riconduca l'applicazione entro limiti di ragionevolezza e proporzionalità.

In particolare, appare imprescindibile il ripristino di una soglia minima di rilevanza del debito, non inferiore a euro 5.000, nonché l'estensione ai compensi professionali di garanzie analoghe a quelle previste per stipendi e redditi da lavoro, così da evitare forme di aggressione integrale e indiscriminata dei crediti maturati. Parimenti necessaria è l'esclusione dei compensi relativi al patrocinio a spese dello Stato, attesa la loro diretta connessione con l'effettività del diritto di difesa.

Ulteriori correttivi indispensabili riguardano l'introduzione di un obbligo di preventiva comunicazione al professionista interessato e la previsione della sospensione automatica del versamento in tutti i casi in cui la pretesa erariale sia oggetto di contestazione, rateizzazione, sospensione o risulti comunque non definitivamente accertata. Deve altresì escludersi ogni applicazione retroattiva della disciplina, con riferimento ai crediti già maturati anteriormente alla sua entrata in vigore.

In difetto di tali interventi, la norma resta esposta a evidenti e rilevanti profili di illegittimità costituzionale, con particolare riguardo alla violazione degli artt. 3, 23, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione.

Si confida, pertanto, in un sollecito e risolutivo intervento abrogativo o, quantomeno, correttivo.

Con deferente ossequio.

Avv. Vincenza Maticera

(Presidente Ordine Distrettuale Avvocati di Catanzaro)

Avv. Antonello Talerico

(Consigliere Nazionale Forense)

Avv. Claudio De Luca

(Presidente Ordine Avvocati di Cosenza)

Avv. Nicoletta Bauleo

(Presidente Ordine Avvocati di Castrovillari)

Avv. Giuseppe Gallo

(Presidente Ordine Avvocati di Crotone)

Avv. Francesco De Luca

(Presidente Ordine Avvocati di Vibo Valentia)

Avv. Gianfranco Parenti

(Presidente Ordine Avvocati di Paola)

Avv. Giuseppe Pandolfo

(Presidente Ordine Avvocati di Lamezia)